

“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (circolare n. 9 del 9 ottobre 2023) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023 di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare evidenzia che:

- resta fissato in **24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato** che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un'ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè **senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata**;
- non ha subito variazioni il **numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro** nell'arco temporale di ventiquattro mesi;
- è rimasto **invariato il regime delle interruzioni** tra un contratto di lavoro e l'altro (c.d. **stop and go**).

Quanto alle **causali** da apporre necessariamente in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, il Decreto-Lavoro è intervenuto in modo significativo, modificando integralmente l'articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 e riscrivendo le nuove

condizioni legittimanti, valorizzando peraltro il ruolo della contrattazione collettiva.

La **novità più importante** è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la **possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023** (l'espressione "contratti stipulati" è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all'interno della circolare.

La circolare del Ministero ribadisce, infine, l'esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l'esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).

Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023

(FV/fv)

[7751_MLcir9-2023-TD-e-Sommi.pdf](#)

[Download](#)